

**LIBERALITÀ EROGATE IN NATURA: ANCHE PER IL 2021 (COME PER L'ANNO SCORSO), ELEVATO (DA € 258,23) A € 516,46 L'IMPORTO ESCLUSO DAL REDDITO DI LAVORO**

Con il nuovo art. 6-quinquies del d.l. 22/3/2021 n. 41 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 13/2021), introdotto in occasione della sua conversione dalla legge 21/5/2021 n. 69, vigente dal 22 maggio 2021 e riportata in altra parte di questo notiziario, è stato previsto che, anche **per il periodo d'imposta 2021**, come successo eccezionalmente per quello dello scorso anno (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 38 e n. 43 del 2020), **l'importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito**, ai sensi dell'art. 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22/12/1986 n. 917 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), **è elevato a euro 516,46.**

L'art. 51, comma 3, del TUIR esclude dalla formazione del reddito di lavoro il valore (\*) dei beni ceduti e dei servizi prestati al dipendente se complessivamente di importo non superiore, nel periodo d'imposta (1 gennaio-31 dicembre), a € 258,23; qualora tale valore fosse infatti maggiore, sarebbe interamente soggetto a imposte e contributi (da ultimo, si veda CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 50/2020, nel quale sono stati pubblicati anche i fac-simile utilizzabili dai datori di lavoro interessati).

La liberalità erogata "sotto forma di beni o servizi o di buoni rappresentativi degli stessi" è esclusa dal reddito anche se viene:

- attribuita a un solo lavoratore;
- concessa non in occasione di festività o ricorrenze e non alla generalità dei dipendenti o a loro categorie (circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 59/E del 22 ottobre 2008 - API INDUSTRIA NOTIZIE n. 27/2008).

---

(\*) "Per valore (...) si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d'uso. Per i beni e i servizi soggetti a disciplina dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti in vigore" (art. 9, comma 3, del D.P.R. n. 917/1986)."